



COMUNE DI PORTO CESAREO
(Prov. di LECCE)

**CONTRATTO DEFINITIVO PER L'UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017**

In data 13.02.2018— alle ore 12.00 - presso la Sala Giunta del Comune di Porto Cesareo (Le) si è svolto l'incontro per l'esame del seguente argomento:

1. CONTRATTO DEFINITIVO C.D.I. anno 2017;
2. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016;
3. FONDO RISORSE DECENTRATE 2018. DISCUSSIONE PEO.

Sono presenti:

Per R.S.U.	Per OO.SS.	Per la Parte Pubblica
Sig.ra Fanizza Anna Sig.ra Albano Anna Sig.ra Serafino Giuseppina	CISL F.P.S Sig. Giannuzzi Elio	PRESIDENTE Segretario Generale Dott. Dario Verdesca
	CGIL F.P. Sig. Gino Donno	Resp. Personale Avv. Cosimo Marzano
	CSA Sig. Angelo De Pascali Sig.Rausa Giorgio	Resp. Sett V dott. Basile Tarcisio
	UIL FPL nessuno	Resp. AA.GG. sig.ra Clementina Leanza

Il Presidente da atto che con propria nota prot. n. 2697 del 02.02.2018 ha proceduto alla convocazione della delegazione trattante nei confronti di tutte le parti interessate per la discussione degli argomenti in oggetto.

Si da atto, inoltre, del parere favorevole circa *"la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata 2017 con le risorse e vincoli di bilancio"* reso dal Revisore dei Conti, Dott. Giuseppe Suriano, pervenuto presso l'Ente in data 26.01.2018, prot. n. 2003, espresso sul verbale di ipotesi di accordo sottoscritto in data 17.01.2018 corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria, nonché della D.G.C. n.18 del 31.01.2018 di recepimento dell'ipotesi di accordo e autorizzazione al Segretario Comunale alla firma del CCDI 2017 definitivo.

Successivamente si prende atto che:

1.

TOTALE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017

€ 101.901,45

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ART. 17 CCNL 98/2001:

- Quota relativa alle progressioni orizzontali in godimento (art. 17, c. 2, lett. b), CCNL 1.4.1999 Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004). **€ 34.474,26**
- Quota destinata alla remunerazione dell'indennità di comparto (Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004). **€ 17.160,88**
- Quota destinata alla remunerazione delle Indennità maneggio valori **€ 1.000,00**
- Quota destinata alla remunerazione delle Indennità di rischio **€ 495,00**
- Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categorie A, B e C (art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999) **€ 1.320,00**
- Specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) e lett.f), CCNL 1.4.1999) **€ 1.000,00**
- Quota destinata alla remunerazione del compenso per l'incentivazione e del miglioramento dei servizi (art.17, c.2, lett. a, e art.18 CCNL 99) previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi **€ 30.451,31;**
- Indennità per servizio notturno, festivo e festivo notturno art. 22 CCNL 14.9.2000 **€ 5.000,00**
- Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.) (art.15, comma 1, lett.K, CCNL 1.4.99), comprensiva di oneri riflessi. **€ 10.000,00**
- Indennità di reperibilità per il personale dell'ufficio anagrafe **€ 1.000,00**

Con riferimento al C.D.I. anno 2017, le parti stabiliscono quanto segue:

- l'indennità di rischio è prevista e regolata dall'art. 37 del CCNL 14/09/2000 (coda contrattuale) e si dovrà corrispondere al personale (stradini) per il periodo di effettiva esposizione al rischio;
- l'indennità di disagio è prevista dall'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1/04/1999, nella parte in cui dispone che il fondo di cui all'art. 15 sia utilizzato anche per "compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale A, B e C". Su tale punto l'ARAN con il parere n. 7096 del 17 maggio 2011, ha evidenziato che l'indennità di disagio previsto dall'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono state già valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

il suddetto profilo. Il disagio può connettersi anche alle particolari modalità temporali della prestazione lavorativa, ma solo nel caso in cui questo sia effettivamente riscontrabile, come nella fattispecie del personale che sia chiamato a svolgere la propria attività secondo un orario di lavoro particolarmente disagiato, come può essere un orario di lavoro "spezzato" (ad esempio, un lavoratore che debba rendere la sua prestazione dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e poi a seguito di una interruzione dalle ore 17,00 alle ore 20,00), nel corso della settimana lavorativa; le parti stabiliscono che detta indennità debba essere riconosciuta nei confronti dei dipendenti dell'Ufficio di Polizia Locale nella misura di Euro 30,00 mensili per n. 11 mesi;

- l'indennità maneggio valori prevista dall'art. 36 del C.C.N.L. 14.9.2000 è dovuta a favore del personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa e che sia stato formalmente incaricato delle funzioni di Agente contabile. Si stabilisce che tale indennità è dovuta solo nel caso in cui il personale addetto maneggi valori pari o superiore alla somma di euro 1.500,00. Si stabilisce che detta indennità venga riconosciuta ai dipendenti dell'Ufficio di Polizia Municipale, Ufficio Anagrafe e all'Economo Comunale;

- l'indennità per specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett.i) CCNL 1-4-1999 a tale indennità è corrisposta la somma complessiva di Euro 600,00 e saranno attribuite al personale dell'Ufficio Anagrafe ;

- l'indennità per specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett.f) CCNL 1-4-1999 a tale indennità è corrisposta la somma complessiva di Euro 400,00 e saranno attribuite all'Economo Comunale;

- in relazione alla somma di Euro € 30.451,31 che è legata alla quota destinata alla remunerazione del compenso per l'incentivazione e del miglioramento dei servizi (art.17, c.2, lett. a, e art.18 CCNL 99) si stabilisce che tale somma verrà distribuita solo previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi come previsto dalla modalità stabilita da vigente regolamento Comunale. Il Segretario Comunale richiama gli intenti di cui al CCDI anno 2016 relativamente alle modalità di distribuzione della presente quota. Le parti dopo ampia discussione e su proposta sindacale decidono, all'unanimità, di rinviare la presente discussione in sede di CCDI 2018. Pertanto, il criterio di distribuzione sarà sempre quello adottato dall'Ente di cui alla Tabella E allegata al CCDI anno 2015.

- la somma rinveniente dalle risorse ex art.15, comma 1, lett.K, CCNL 1.4.99, non rileva ai fini della verifica del rispetto dell'art.9, comma 2bis, L.122/2010 come chiarito dal parere ARAN prot. n. 23668/2012 del 30.10.2012; Le risorse ex art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti per un fondo pari a **Euro 10.000,00** (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione) per l'anno 2017 e solo ove presente il Regolamento Comunale che disciplina tale istituto, in armonia con la normativa vigente (D.lgs 50/2016);

-In relazione all'indennità di turno da corrisponderci al personale dell'Ufficio Polizia Municipale le parti prendono atto che nell'anno 2017 non è stata attivato tale istituto e pertanto nessuna somma verrà distribuita a tal fine. Ciononostante resta istituito nell'Ente l'istituto della turnazione per il personale dell'area vigilanza, rimandando all'anno 2017 ulteriori determinazioni;

- l'indennità di reperibilità sarà corrisposta al personale dell'Ufficio Anagrafe per le mansioni di Stato Civile.

Eventuale risorse del fondo non utilizzato saranno riportate sulla quota destinata alla remunerazione del compenso per l'incentivazione e del miglioramento dei servizi (art.17, c.2, lett. a, e art.18 CCNL 99).

2. Con riferimento al secondo punto all'OdG si stabilisce che si procederà alla redazione e approvazione di apposito Regolamento comunale che preveda che:

1. Nel Bilancio di previsione del Comune sarà costituito apposito fondo interno, inserito nel Piano Esecutivo di Gestione pari al 2% del costo di un'opera o di un lavoro, servizio o fornitura le cui funzioni tecniche stabilite nell'art 113 comma 2 siano affidate alla responsabilità dell'Ufficio deputato alla realizzazione dell'opera o del servizio. La percentuale comprende anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e grava direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture. Essa va individuata, quindi, nel quadro economico dell'intervento.

2. Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere, servizi, forniture e quantificazione del fondo.

In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'entità degli interventi e della complessità degli stessi:

a) progetti di opere o lavori, servizi e forniture con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,50%;

b) progetti di opere o lavori, servizi e forniture con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 3.000.001,00: percentuale del 1,70%;

c) progetti di opere o lavori, servizi e forniture con importo uguale o inferiore ad Euro 3.000.000,00: percentuale del 2,00%.

I progetti di opere o lavori pubblici, servizi e forniture da ammettere all'incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto esecutivo di opere o lavori e servizi, alla approvazione dei capitolati per le forniture.

L'insorgere della necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissioni riferite alla errata istruttoria e/o validazione del progetto non comporta il riconoscimento dell'incentivo al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto e, ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

3 - Suddivisione del fondo

L'80% delle risorse finanziarie del fondo così come quantificato al precedente articolo, è ripartito, per ciascun opera o lavoro, servizio e fornitura tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art 113 comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, così come quantificato al precedente articolo, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di

efficiamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

4- Ripartizione della quota dell'80% del fondo

La somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all'articolo precedente, è ripartita come segue:

Prestazione	percentuale
Attività di programmazione della spesa, analisi dei fabbisogni	3%
Verifica preventiva dei progetti e validazione	10 %
Controllo procedure di bando	5%
Direzione dei lavori o Direzione dell'esecuzione	14%
Collaudo statico - tecnico amministrativo / certificato regolare esecuzione /verifica di conformità	8%
Responsabile Unico del Procedimento	40%
Attività di supporto tecnico-amministrativo (redattori atti, contratti, corrispondenza, collaboratori)	10%
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	10%
Totale	100

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia sul QTE.

5. Limitazioni all'erogazione degli incentivi

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e non imputabili al personale incaricato, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono così ridotte:

- a) per ogni mese di ritardo il fondo è ridotto dello 0,1%;
- b) per incrementi sul costo dell'opera fino al 5% il fondo è ridotto dello 0,1%;
- c) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 5% e fino al 10% il fondo è ridotto dello 0,2%;
- d) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 10% e fino al 20% il fondo è ridotto dello 0,3%;
- e) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 20% e fino al 50% il fondo è ridotto dello 0,4%;
- f) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 50% il fondo è ridotto dell' 0,5%.

Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni per redazione di perizie suppletive e di varianti non dovute a errori o omissioni progettuali.

Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

6. Liquidazione del fondo

Il responsabile del Settore, competente a disporre la corresponsione dell'incentivo, è tenuto ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie sul QTE.

L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del Settore del

buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo.

La liquidazione del compenso è effettuata con atto determinativo, nel rispetto del principio di conflitto di interessi, dal responsabile del Settore competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, e trasmessa agli uffici del Personale, aspetto contabile-economico, per gli adempimenti di natura retributiva. Per l'attività di programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti e controllo delle procedure di bando, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di ciascuna opera.

Per la direzione lavori o direzione dell'esecuzione del servizio la liquidazione è effettuata in corso d'opera proporzionalmente ai lavori o servizi contabilizzati mentre per il collaudo/regolare esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione.

La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati precedentemente, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

3. Con riferimento al terzo punto dell'Odg si conferma che nell'anno 2018 si procederà all'implementazione delle PEO per il 50% del personale che avrà i requisiti, con riferimento ad ogni categoria.

Le parti sottoscrivono che, stante l'imminente sottoscrizione del nuovo CCNL di categoria, si rimanda a nuova convocazione per stabilire ulteriori dettagli in merito.

Si prende atto, inoltre, che le risorse destinate al lavoro straordinario sono pari ad Euro 741,45 così distribuite:

45% settore PM;

25 % settore patrimonio;

15% settore AA.GG.;

15% settore SS.DD.

L'incontro termina alle h 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Per R.S.U.

Sig.ra Fanizza Anna

Sig.ra Albano Anna

Sig.ra Serafino Giuseppina

Per OO.SS.

CGIL F.P.
Luigi Donno

CSA
Angelo De Pascali

Rausa Giorgio

CISL F.P.S.
Giannuzzi Elio

Per la Parte Pubblica

Presidente

Segretario Com.le
Dott. Dario Verdesca

Resp. Sett V
dott. Basile Tarcisio

Resp. Personale
Avv. Cosimo Marzano

Resp. AA.GG.
sig.ra Clementina Leanza

